

# Codice della Navigazione

Aggiornato al D.Lgs. 15-3-2006, n. 151

## TITOLO VI

### Dell'ordinamento dei servizi aerei (1)

---

(1) Titolo così sostituito ex art. 9, co. 1, d.lgs. 9-5-2005, n. 96.

## CAPO I

### Dei servizi aerei intracomunitari (2)

---

(2) Capo così sostituito ex art. 9, co. 1, d.lgs. 9-5-2005, n. 96.

### **778. Rilascio della licenza di esercizio. (3)**

La licenza di esercizio (789, 790, 942) è rilasciata dall'ENAC, a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, a imprese stabilite in Italia, il cui controllo effettivo, anche attraverso una partecipazione societaria di maggioranza, è esercitato da uno Stato membro dell'Unione europea o da cittadini di Stati membri dell'Unione europea e la cui attività principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attività commerciale che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili (4).

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni, nonché di cui al regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (4).

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve dimostrare di disporre di uno o più aeromobili, o in base a un titolo di proprietà o in base a un contratto di utilizzazione dell'aeromobile previamente approvato dall'ENAC, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2407/92, e dei regolamenti in materia.

Quando il rilascio della licenza non è richiesto dal proprietario dell'aeromobile, all'atto della richiesta il richiedente deve consegnare copia autentica del titolo che consente l'utilizzazione dell'aeromobile e dal quale risulti l'avvenuta approvazione di cui al quarto comma.

Le condizioni per il rilascio, le formalità e la validità della licenza sono subordinate al possesso di un valido certificato di operatore aereo (777) che specifichi le attività contemplate dalla licenza stessa.

---

(3) Articolo così sostituito ex art. 9, co. 1, d.lgs. 9-5-2005, n. 96.

(4) L'art. 11, co. 1, d.lgs. 15-3-2006, n. 151, ha sostituito gli originali commi 1, 2 e 3 con gli attuali commi 1 e 2.

### **779. Mantenimento della licenza di esercizio. (5)**

La licenza resta valida fino a quando il vettore aereo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 778, alla legge, ai regolamenti.

La vigilanza sull'attività del vettore aereo e la verifica circa il possesso continuativo dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di esercizio spetta all'ENAC.

L'ENAC, un anno dopo il rilascio e, successivamente, ogni due anni, verifica la permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della licenza (6) (7).

La licenza può essere sospesa in qualsiasi momento dall'ENAC, qualora il vettore non sia in grado di assicurare il rispetto dei requisiti previsti per il rilascio della licenza stessa.

Qualora risulti che il vettore titolare della licenza non sia più in grado di fare fronte ai propri impegni effettivi e potenziali, la licenza è revocata dall'ENAC.

Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC.

---

(5) Articolo così sostituito ex art. 9, co. 1, d.lgs. 9-5-2005, n. 96.

(6) Comma così modificato ex art. 11, co. 2, d.lgs. 15-3-2006, n. 151.

(7) V. d.l. 8-9-2004, n. 237, conv. in l. 9-11-2004, n. 265.